

A.S.Vo. O.D.V. “Associazione per lo sviluppo del volontariato O.D.V.”

REGOLAMENTO ASSOCIATI A.S.Vo. O.D.V.

(approvato dall'Assemblea dei Soci di A.S.Vo. O.D.V. il 24 luglio 2018)

Art.1) Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 1 dello Statuto, detta le disposizioni attuative degli articoli 3 (“Associati”), 4 (“Diritti e doveri degli associati”) e 5 (“Perdita dello status di associato”) dello Statuto A.S.Vo. O.D.V.

Art. 2) Ammissione nuovi associati

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto possono essere associati A.S.Vo. O.D.V. le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore di cui al CTS, esclusi quelli costituiti in una delle forme di cui al Libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta e che condividono e accettano le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari, della Associazione.

Le domande di ammissione vengono esaminate rispettando l'ordine cronologico di presentazione.

L'ammissione di un Ente del Terzo Settore, che non sia organizzazione di volontariato, non può essere accolta dal Consiglio Direttivo, anche se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti, qualora detto accoglimento comporti il superamento del limite di cui all'art. 3 comma 2 dello Statuto, secondo il quale almeno i due terzi degli associati A.S.Vo. O.D.V. devono essere organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello Statuto, non può inoltre essere accolta la domanda di ammissione di soggetti che aderiscono ad una rete associativa o associazione di ETS, i cui associati rappresentino già il 15% della base associativa di A.S.Vo. O.D.V.

Qualora si verificano le condizioni per accogliere le domande di ammissione che non sono state accolte per le ragioni indicate in ciascuno dei due commi precedenti, A.S.Vo. O.D.V. avvisa i soggetti ai quali sia stata respinta la domanda di ammissione, con riferimento a ciascuno dei due commi precedenti, dando un termine per presentare una nuova domanda di ammissione. Nell'esame di tali nuove domande di ammissione viene riconosciuta una precedenza in ragione dell'ordine cronologico di presentazione della prima domanda che non è stato possibile accogliere.

3) Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta e alla stessa devono essere allegati:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) Elenco delle cariche sociali;
- 3) Relazione sulla attività svolta;
- 4) Ultimo bilancio o rendiconto approvato;
- 5) Delibera dell'organo sociale competente riportante la decisione di richiedere la adesione come associato ad A.S.Vo. O.D.V.;
- 6) Dichiarazione attestante la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o ad altro pubblico registro e riportante gli estremi della stessa;
- 7) Dichiarazione attestante la eventuale adesione a reti associative o associazioni di ETS, con la indicazione delle stesse.

Art. 4) Decisioni del Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione degli aspiranti associati

Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione esamina la domanda di ammissione dell'aspirante associato, verificando il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Nel caso in cui ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni e documenti il Consiglio Direttivo

li richiede all'aspirante associato, concedendo un termine al massimo di 30gg per poterli produrre.

La decisione assunta dal Consiglio Direttivo viene comunicata all'interessato.

In caso di rigetto della domanda l'aspirante associato entro 30gg dalla comunicazione può presentare ricorso al Collegio dei Garanti, che si pronuncia in merito entro 60gg.

L' accoglimento della domanda di ammissione si perfeziona con il pagamento della quota associativa.

Una volta perfezionata l'ammissione del nuovo associato il Consiglio Direttivo ne cura la iscrizione nel Libro degli associati.

Art. 5) Diritti e doveri degli associati

I diritti e i doveri degli associati risultano dallo Statuto A.S.Vo. O.D.V. ed in particolare dall' art. 4 dello stesso.

Gli associati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita sociale e a tutte le attività promosse da A.S.Vo. O.D.V.

Gli associati possono proporre temi o argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, che potrà scegliere modalità di valutazione e risposta.

Gli associati sono tenuti di norma a rispondere ai sondaggi ed alle richieste di informazioni da parte di A.S.Vo. O.D.V. e a promuovere la diffusione e la conoscenza delle attività e dei servizi svolti da A.S.Vo. O.D.V.

Gli associati sono tenuti a mettere a disposizione di A.S.Vo. O.D.V. proprie risorse, in particolare l'attività dei volontari associati, sulla base delle richieste formulate dai competenti organi di A.S.Vo. O.D.V. e dalle effettive disponibilità di ogni associato.

Art. 6) Perdita dello status di associato

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta del Libro degli associati e, nei casi previsti dall'art. 5 dello Statuto, provvede a registrare l'intervenuta perdita dello status di associato.

Art. 7) Esercizio del diritto di partecipare alla Assemblea di A.S.Vo. O.D.V.

Ogni associato ha diritto di partecipare alla Assemblea della associazione e esercitare i diritti di intervento e di voto.

La rappresentanza dell'associato in Assemblea spetta al legale rappresentante o ad altra persona fisica appositamente designata, secondo le norme proprie di ciascun associato.

Ai sensi dell'art. 7 comma 11 dello Statuto l'associato impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato.

In tal caso la delega deve risultare da atto scritto sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente delegante, da consegnare al Presidente della Assemblea in apertura dei lavori.

Il rappresentante dell'associato delegato esprime in questo caso due distinti voti: uno per l'organizzazione di appartenenza e l'altro per l'organizzazione delegante.

Ogni associato non può comunque essere portatore di più di una delega.